



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 41 Reg. Del.
del 20-12-2021**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE (ART. 20 COMMI 1 E 4 D. LGS. 175/2016)

L'anno **duemilaventuno**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:24**, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Pubblica ed in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome | Presenti/Assenti | Cognome e Nome | Presenti/Assenti |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pini Michele | P | Albergati Lisa Francesca | P |
| Mezzadra Mauro | P | Cei Pierangela | P |
| Parussini Matteo | P | Mussi Cesare | P |
| Drisaldi Luca | P | Mezzadra Michele | P |
| Montagna Silvia | P | Mellera Stefania | P |
| Casellato Veronica | P | Faè Giuseppe | A |
| Pisano Stefania | AG | | |
| Totale Presenze | | | Presenti 11 Assenti 2 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. N. 41 DEL 20-12-2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE (ART. 20 COMMI 1 E 4 D. LGS. 175/2016)

IL SINDACO

introduce l'argomento e passa la parola all'assessore Silvia Montagna per l'illustrazione della proposta.

L'assessore Silvia Montagna relaziona in merito ai principali dati riportati nella documentazione tecnica allegata alla proposta ed espone le motivazioni del mantenimento della partecipazione azionaria diretta e indiretta, come riportato nel documento (All.1) che deposita per l'allegazione al verbale.

Conclusa l'illustrazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione alla quale intervengono i consiglieri come di seguito riportato.

Il consigliere Cesare Mussi esprime perplessità in merito alla vantaggiosità dell'operazione di fusione per incorporazione di una società del gruppo in A2A spa, in merito alla quale sono state avviate verifiche da parte degli organi di controllo e della Corte dei Conti. Condivide, pertanto, la posizione a suo tempo assunta da questo consiglio comunale di non approvare la fusione procedendo al ritiro del punto dall'ordine del giorno. Preannuncia l'astensione dal voto precisando che, fino a quando non verrà fatta chiarezza sulla procedura, intende mantenere un atteggiamento di cautela verso questo tipo di operazioni.

L'assessore Silvia Montagna chiarisce che ovviamente nei processi decisionali il Comune di Pavia, che detiene la maggiore partecipazione azionaria, ha una rilevanza maggiore rispetto a tutti gli altri Comuni della compagine societaria. La vigilanza sull'andamento delle società partecipate è esercitata dai Comuni attraverso il Comitato per il controllo analogo, tra i cui componenti c'è anche il Sindaco del Comune di Cava Manara.

Il Sindaco conferma che il Comitato per il controllo analogo è la sede in cui avviene il confronto tra i Sindaci; successivamente, in mancanza di ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha dovuto effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 4 del T.U.S.P. prevede che ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui

all'articolo 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
3. si rientri in una delle situazioni previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., così come integrate dalle schede;

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco n. 2/2015 avente ad oggetto "Art. 1 comma 611 e seguenti legge 190/2014. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente";
- la propria precedente deliberazione n. 27 del 29.09.2017 con la quale si è deliberato in merito al mantenimento dell'unica partecipazione diretta posseduta e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- la propria precedente deliberazione n. 30 del 20.12.2018 con la quale si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni;
- la propria precedente deliberazione n. 45 del 18.12.2019 con la quale si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni;
- la propria precedente deliberazione n. 37 del 29.12.2020 con la quale si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTA la relazione allegata al presente provvedimento che riporta:

- il censimento delle partecipazioni al 31/12/2020 (art. 17 commi 3 e 4 D.L 90/2014)
- la relazione sullo stato di attuazione dei precedenti piani (art. 20 comma 4 T.U.S.P.)
- la revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 comma 1 T.U.S.P.)

VERIFICATO che in base a quanto sopra esposto sussistono le motivazioni per il mantenimento della seguente unica partecipazione dell'ente:

ASM PAVIA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0.08289%

in quanto trattasi di società che ha per oggetto, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate, lo svolgimento e la realizzazione a favore degli enti pubblici soci, secondo il modello "in house", di servizi di interesse generale ed inoltre per il Comune di Cava Manara la società gestisce il servizio idrico integrato in nome e per conto del gestore unico d'ambito Pavia Acque Scarl, individuato come tale dall'Amministrazione Provinciale;

CONSIDERATO che, trattandosi di società controllata congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni per effetto del controllo congiunto derivante da norme statutarie, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, occorre determinare linee di indirizzo univoche sulle misure di razionalizzazione da adottare, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute per il tramite di ASM Pavia;

RICHIAMATI pertanto a tal fine i piani di razionalizzazione del Comune di Pavia, socio maggioritario di ASM Pavia, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del

28.09.2017 (ricognizione straordinaria), n. 46 del 12.11.2018 (ricognizione ordinaria annuale da effettuarsi entro il 31.12.2018), n. 41 del 25.11.2019 (ricognizione ordinaria annuale da effettuarsi entro il 31.12.2019) e da ultimo n. 30 del 30.11.2020, dei quali si condividono le azioni intraprese relative alla partecipazione in ASM Pavia e nelle indirette per il tramite di quest'ultima;

CONSIDERATO CHE:

- ĩ nell'allegato A "**Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 Piano di revisione periodica e Relazione sull'attuazione da approvarsi entro il 31/12/2021**" è riportata l'analisi delle partecipazioni dell'ente con l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Cava Manara;
- ĩ dall'analisi delle procedure di liquidazione avviate in base alle decisioni contenute nei precedenti piani di razionalizzazione risulta che sono ancora in corso quelle relative alle partecipazioni indirette in ASM lavori S.r.l. in liquidazione, Technostone S.r.l. in liquidazione e A2e servizi S.r.l. in liquidazione;
- ĩ in attuazione delle decisioni assunte nella revisione delle partecipazioni anno 2020 e della deliberazione del Consiglio comunale di Pavia 04/10/2021, n. 39, efficace ai sensi di legge, è stata avviata la fusione per incorporazione di Linea Group Holding spa in A2A nei modi e nei termini indicati nelle apposite partizioni nella relazione di accompagnamento e nel prospetto di sintesi, entrambi allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- ĩ la deliberazione del Consiglio comunale di Pavia 22/07/2021, n. 33, efficace ai sensi di legge, prevede che ricorrono le condizioni per il mantenimento di A2A spa nei modi e nei termini indicati nelle apposite partizioni nella relazione di accompagnamento e nel prospetto di sintesi, entrambi allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare l'Allegato A "**Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 Piano di revisione periodica e Relazione sull'attuazione delle partecipazioni societarie da approvarsi entro il 31/12/2021**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prevedendo che per le partecipazioni societarie in Linea Group Holding spa e A2A spa, possedute dal Comune di Cava Manara per il tramite di ASM Pavia Spa, ricorrono le condizioni normative che impongono la razionalizzazione nei modi e nei termini indicati nelle apposite partizioni nella relazione di accompagnamento e nel prospetto di sintesi e del quale si riporta il seguente riepilogo:

| NOME PARTECIPATA DIRETTA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ASM PAVIA SPA | 01747910188 | 0,08289% | MANTENIMENTO |

| NOME PARTECIPATA INDIRETTA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE ASM PAVIA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|---|
| ASM LAVORI SRL IN LIQUIDAZIONE | 02109660189 | 100,0000% | 0,08289% | PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE IN CORSO | |
| TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 01922250186 | 100,0000% | 0,08289% | PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE IN CORSO | |
| A2E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 02064850189 | 35,0000% | 0,02901% | PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE IN CORSO | |
| PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | 02234900187 | 19,1900% | 0,01591% | MANTENIMENTO | Società consentita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016 |
| LINEA GROUP HOLDING S.P.A. | 01389070192 | 7,7920% | 0,00646% | Dismissione mediante fusione per incorporazione in A2A S.p.A. | |
| A2A S.P.A. | 11957540153 | 0,20300% | 0,00017% | MANTENIMENTO | L'entità della partecipazione può variare in funzione dei contenuti della fusione di LGH in A2A |

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 26 del 17.12.2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti 8 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti (Mussi, Mezzadra Michele e Mellera) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare l'Allegato A "**Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 Piano di revisione periodica e Relazione sull'attuazione delle partecipazioni societarie da approvarsi entro il 31/12/2021**" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il mantenimento della partecipazione in ASM PAVIA per le motivazioni espresse in premessa;

3. di condividere, in considerazione del controllo congiunto esercitato sulla partecipata ASM Pavia in virtù delle norme statutarie previste, le azioni di razionalizzazione impartite dal Comune di Pavia relative alla partecipata ASM Pavia e alle indirette per il tramite di quest'ultima, come analiticamente dettagliato nella relazione tecnica allegata;
4. di prevedere che per le partecipazioni societarie in Linea Group Holding spa e A2A spa, possedute dal Comune di Cava Manara per il tramite di ASM Pavia Spa, ricorrono le condizioni normative che impongono la razionalizzazione nei modi e nei termini indicati nelle apposite partizioni nella relazione di accompagnamento e nel prospetto di sintesi;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separati voti 8 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti (Mussi, Mezzadra Michele e Mellerà) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Michele Pini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente
